

(N. 1503)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1956

Estensione delle provvidenze previste dalle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, 9 novembre 1949, n. 939, e 1° ottobre 1951, n. 1133, ai danni causati dai terremoti del febbraio e marzo 1955 in provincia di Foggia.

ONOREVOLI SENATORI. — Nei mesi di febbraio e marzo 1955 violenti scosse di terremoto hanno causato gravi danni in provincia di Foggia e particolarmente nei Comuni di Monte Sant'Angelo e di San Giovanni Rotondo.

Centocinquantuno case di abitazione sono state danneggiate gravemente e mille lievemente. Danni sono stati arrecati altresì a numerosi edifici pubblici scolastici e comunali nonché al cimitero di Monte Sant'Angelo e a diverse chiese.

Si è manifestata pertanto l'opportunità di estendere ai danni dipendenti da tali terremoti le provvidenze già attuate, in occasione di

analoghe calamità, con le leggi 14 febbraio 1949, n. 39; 9 novembre 1949, n. 939, e 1° ottobre 1951, n. 1133.

A tale scopo si è predisposto l'unito disegno di legge nel quale è previsto che alla spesa di lire 180 milioni necessaria per l'adozione delle nuove provvidenze si faccia fronte, secondo le intese intercorse con il Ministero del tesoro, mediante riduzione di una corrispondente aliquota degli stanziamenti iscritti nel capitolo 531 (Fondo di riserva per le spese impreviste) dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 1955-56.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui alle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, articolo 1; 9 novembre 1949, n. 939, articolo 1 - lettera e); 1° ottobre 1951, n. 1133, articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono estese ai danni prodotti in provincia di Foggia dai terremoti verificatisi nel febbraio e marzo 1955.

Art. 2.

I lavori da eseguire a cura dello Stato in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per provvedere alla esecuzione delle opere ed alla concessione dei sussidi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 180 milioni.

Art. 4.

Alla spesa autorizzata con il precedente articolo si farà fronte mediante riduzione di una corrispondente aliquota degli stanziamenti iscritti nel capitolo 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle conseguenti variazioni di bilancio.